



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

ORDINANZA SINDACALE N° 65 del 31 dicembre 2017

OGGETTO: Divieto di lancio e spari di petardi, botti e fuochi d'artificio di qualsiasi tipologia, in occasione dell'evento da svolgersi nella Piazza Duomo di Augusta in data 31/12/2017 e l'01/01/2018, denominato 1° CAPODANNO DANZANTE IN PIAZZA, in adiacenza all'area interessata dall'evento, e segnatamente in Piazza Duomo, Via Principe Umberto, Via Roma, Via X Ottobre, Via Garibaldi e Piazza D'Astorga.

IL SINDACO

PREMESSO che la Legge 125/2008 ha modificato l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il Ministero dell'Interno con Decreto del 05/08/2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 07.06.2017 per la gestione delle pubbliche manifestazioni, laddove, con riferimento agli aspetti legati alla Safety, vengono dettate, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, alcune misure per la sicurezza;

PRESO ATTO della richiesta della Prefettura di Siracusa, pervenuta con Prot. n. 0017129 del 15.06.2017 nella quale si richiama al comune obiettivo di attuare in provincia procedure e modelli di intervento volti ad innalzare le condizioni di sicurezza in generale;

CHE tra il 31.12.2017 e l'1.01.2018 è in programma nella Piazza Duomo di Augusta la 1^a edizione del CAPODANNO DANZANTE (vedi ord. n.ri 252 e 253/PM/2017) e che per tale evento è attesa la partecipazione di un notevole numero di persone, tale da fare ritenere opportuna l'adozione di idonee misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, come da ordinanza di servizio della Questura di Siracusa Cat. A.4-2017/Gab. 2549;

CONSIDERATO che durante il capodanno è consuetudine compiere l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ecc.;

CHE ogni anno a livello nazionale accadono infortuni anche di grave entità, derivati alle persone nell'utilizzo di simili prodotti, finanche minori, i quali utilizzano detti materiali esplosivi con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale e concreto per se stessi e per le persone e cose che si trovano nel posto dove avvengono gli spari;

CHE tale condotta può rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica ed è sempre stata causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

RILEVATO che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ritenendo di dover essere in primo piano nella tutela della incolumità pubblica, nel promuovere la sicurezza urbana, la salvaguardia del patrimonio pubblico, nella protezione degli animali e della quiete in ambito urbano, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva;

CONSTATATA l'urgente necessità di adottare idonee misure capaci di aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza ed il rispetto delle regole di civile convivenza attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio e di regolamentare e limitare l'uso dei botti e fuochi d'artificio nelle aree interessate dalla manifestazione;

VISTA la nota della Questura di Siracusa – Commissariato di P.S. di Augusta (SR) CAT. 10/P.A.S. del 30/12/2017 avente ad oggetto “..Pubblico evento denominato Capodanno danzante in Piazza Duomo Augusta 31 dicembre 2017..” nella quale, tra l'altro, si sollecita il Sig. Sindaco “..all'emanazione di apposita ordinanza con la quale venga vietato il lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, bombette ecc... nella zona interessata dall'evento....”;

RITENUTO pertanto necessario limitare l'uso incontrollato di botti e fuochi d'artificio nelle aree interessate dalla manifestazione;

VISTO il TULPS approvato con R.D. 773/1931 e successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di esecuzione dello stesso;

VISTA la Legge n. 689/1981;

VISTA la Legge n. 125/2008 e la Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 “incolumità pubblica e sicurezza urbana”

VISTI gli artt.7 bis, 50 e 54 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

RITENUTO di dover adottare un idoneo provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità;

ORDINA

in occasione dell'evento da svolgersi nella Piazza Duomo di Augusta in data 31/12/2017 e l'01/01/2018, denominato 1° CAPODANNO DANZANTE IN PIAZZA, in adiacenza all'area interessata dall'evento, e segnatamente in Piazza Duomo, Via Principe Umberto, Via Roma, Via X Ottobre, Via Garibaldi e Piazza D'Astorga, il divieto di lancio ed esplosione di petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere nelle succitate giornate, dalle ore 19.00 del 31/12/2017 sino alle ore 05.00 dell' 01/01/2018.

SANZIONI

Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500.



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui gli articoli 13 e 20 della Legge 689/1981.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

AVVERTE

Che a norma dell'Art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 è ammesso ricorso, entro 30 giorni al Prefetto, entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

che sia trasmessa in copia:

al Prefetto, tramite posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.prefsr@pec.interno.it

che venga pubblicata all'Albo Pretorio;

che venga trasmessa alla Polizia Municipale, ed alle altre Forze di Polizia, incaricate della vigilanza sull'applicazione dell'ordinanza medesima, nonché al Servizio di Comunicazione per le attività di informazione mediante avviso sul sito Internet del Comune di Augusta.

Augusta, 31 dicembre 2017

F.to IL SINDACO
(Avv. Maria Concetta DI PIETRO)